

Sospensione dell'attività imprenditoriale

Vitantonio Lippolis

INL Direzione Centrale Vigilanza e Sicurezza del Lavoro – HSE Manager

LA SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE

- Finalità del provvedimento
- Soggetti assegnatari del potere;
- Presupposti
- Effetti del provvedimento;
- Condizioni per la revoca;
- Le conseguenze in caso di inottemperanza del provvedimento;
- Impugnazione del provvedimento;

Finalità del
provvedimento

Reprimere il lavoro sommerso ed assicurare così una più efficace azione di prevenzione degli infortuni sul lavoro.

L'integrità psico-fisica dei lavoratori può essere garantita soltanto se alla base vi è un'assunzione regolare, giacché il personale irregolarmente assunto non è stato verosimilmente addestrato ed informato sui pericoli che caratterizzano l'attività svolta.

Titolari del potere di sospensione

- Al **personale ispettivo dell'INL**, legittimato ad adottarlo tanto nell'ipotesi di presenza di lavoratori irregolari quanto nell'ipotesi di gravi violazioni in materia di SSL *(il DL n. 146/2021 ha previsto che la competenza del personale ispettivo dell'INL fosse estesa a tutti i settori produttivi)*;
- Al **personale delle Aziende sanitarie locali**, limitatamente alla accertata presenza sui luoghi di lavoro di gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- Al **Comando provinciale dei Vigili del Fuoco**, che ha competenza esclusiva e limitata alle violazioni in materia di prevenzione incendi.

Campo di applicazione soggettivo

A chi si applica	Datori di lavoro esclusi
Soggetti che hanno la qualifica d'imprenditore	<ul style="list-style-type: none">• Professioni intellettuali c.d. "protette";• Datori di lavoro domestico;• Enti e associazioni ONLUS;• Organizzazioni sindacali e associazioni datoriali;• Partiti politici;• Organizzazioni culturali, religiose, di tendenza, ecc.• Microimpresa <i>(quella dove il lavoratore "in nero" risulta l'unico occupato)</i>

Qualifica di imprenditore



Il datore di lavoro è qualificabile o meno imprenditore in base alla natura dell'attività da lui svolta, da valutare secondo gli ordinari criteri, che fanno riferimento al tipo di organizzazione e all'economicità della gestione, a prescindere dall'esistenza di un vero e proprio fine di lucro, restando irrilevante che la prestazione di servizi, ove effettuata secondo modalità organizzative ed economiche di tipo imprenditoriale, sia resa solo nei confronti di associati al soggetto che tali servizi eroga ovvero ad un'organizzazione sindacale cui il soggetto erogatore sia collegato.

(Cass. Civi. Sez. Lavoro, Sent. n. 34771 del 12/12/2023)

- I provvedimenti cautelari, per le ipotesi di lavoro irregolare, non trovano applicazione nel caso in cui il lavoratore risulti l'unico occupato dall'impresa;
- In tali casi gli organi di vigilanza disporranno l'allontanamento del lavoratore fino a quanto il datore di lavoro non provvederà a regolarizzarlo, anche e soprattutto sotto il profilo della sicurezza.

(Art. 14, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; INL Circ. n. 3/2021)



L'immunità non riguarda la microimpresa nella quale sia occupato un dipendente in "nero" e che, allo stesso tempo, integri una delle gravi violazioni di natura prevenzionistica indicate nell'All. I del D.Lgs. n. 81/2008, ivi compresa la mancanza del DVR o della nomina del RSPP che, da sole, sono sufficienti a giustificare l'adozione del provvedimento interdittivo.



L'eccezione, pertanto, è riferibile soltanto alla microimpresa che occupi lavoratori irregolari

(INL, nota n. 162 del 24/01/2023)



Presupposti per l'adozione del provvedimento

- **Impiego di personale in misura pari o superiore al 10%** dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro occupati, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero inquadrati come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa;
- **Gravi violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate dall'All. I del TUSL.**



Computo dei lavoratori irregolari



Gravi violazioni in materia di S.S.L.

Dal 22/10/2021 il provvedimento di sospensione va adottato ogniqualvolta venga accertata una delle 13 ipotesi tassativamente previste dal nuovo Allegato I del TUSL;

- E' stato eliminato il **presupposto della "reiterazione"** delle gravi violazioni commesse.
- Conseguentemente, sarà adesso sufficiente l'accertamento di una delle suddette violazioni per consentire, al personale ispettivo INL e ASL l'adozione del provvedimento cautelare per violazione delle norme sulla salute e sicurezza nell'ambito di tutte le attività produttive.



ALLEGATO I al D.Lgs. n. 81/2008 come sostituito dal D.L. n. 146/2021

Gravi violazione della disciplina di tutela della SSL ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'art.14

	FATTISPECIE	IMPORTO SOMMA AGGIUNTIVA
1	Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi	Euro 2.500
2	Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione	Euro 2.500
3	Mancata formazione ed addestramento	Euro 300 per ciascun lavoratore interessato
4	Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile	Euro 3.000
5	Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS)	Euro 2.500
6	Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto	Euro 300 per ciascun lavoratore interessato
7	Mancanza di protezioni verso il vuoto	Euro 3.000
8	Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno	Euro 3.000
9	Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	Euro 3.000
10	Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	Euro 3.000
11	Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)	Euro 3.000
12	Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo	Euro 3.000
12-bis	Mancata notifica all'organo di vigilanza prima dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto	Euro 3.000

**Violazioni
prevenzionistiche che
comportano l'adozione
del provvedimento di
sospensione dell'attività
imprenditoriale**

(All. I, D.Lgs. n. 81/2008)

Tipologia di violazione	Quando scatta il provvedimento	Condizioni per la revoca del provvedimento
Mancata elaborazione del DVR	Il provvedimento può essere adottato con decorrenza immediata solo laddove sia constatata la mancata redazione del DVR; In aggiunta al provvedimento di sospensione, la mancata elaborazione del DVR sarà oggetto di prescrizione da adottare in sede di accesso ispettivo (cfr. art. 29, co. 1 TUSL eccetto aziende per le quali è previsto soltanto la pena dell'arresto).	<ul style="list-style-type: none"> • Elaborazione ed esibizione del DVR; • Pagamento della somma aggiuntiva di € 2.500
Mancata presenza del DVR presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi	Se il DVR non è presente sul luogo di lavoro (v. art. 29, co. 4 TUSL), il provvedimento cautelare verrà comunque adottato ma con decorrenza differita alle ore 12:00 del giorno lavorativo successivo. In tal caso, se il documento viene prodotto con "data certa" antecedente al provvedimento interdittivo, il personale ispettivo provvederà all'annullamento del provvedimento di sospensione impartito <i>(ferma restando la contestazione della sanzione amministrativa da 2.457,02 a 8.108,14 euro prevista dall'art. 55, co. 5, lett. f)</i> ;	Revoca non necessaria
Prevenzione incendi, mancata elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione	Il provvedimento trova applicazione nei soli casi in cui sia constatata l'omessa redazione del Piano di emergenza ed evacuazione (v. art. 46, co. 2, TUSL);	<ul style="list-style-type: none"> • Redazione ed esibizione del PEE; • Pagamento della somma aggiuntiva di € 2.500;

→ Continua

(INL Circ. n. 4/2021)

**Violazioni
prevenzionistiche che
comportano l'adozione del
provvedimento di
sospensione dell'attività
imprenditoriale**

(All. I, D.Lgs. n. 81/2008)

<p>Mancata formazione ed addestramento</p>	<p>Il provvedimento va adottato solo quando non venga esibita la documentazione attestante la partecipazione obbligatoria del lavoratore sia ai corsi di formazione sia all'addestramento ovverosia nei seguenti casi previsti dal TUSL:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 73, in combinato disposto con art. 37, nei casi disciplinati dall'accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 (utilizzo di attrezzatura da lavoro); • Art. 77, co. 5 (utilizzo di DPI appartenenti alla III categoria e dispositivi di protezione dell'udito); • Art. 116, co. 4 (sistemi di accesso e posizionamento mediante funi); • Art. 136, co. 6 (lavoratori e preposti addetti al montaggio, smontaggio, trasformazione di ponteggi); • Art. 169 (formazione e addestramento sulla movimentazione manuale dei carichi); 	<ul style="list-style-type: none"> • Dimostrazione quantomeno della prenotazione della formazione; • Pagamento della somma aggiuntiva di € 300 per ciascun lavoratore interessato; • In ogni caso il lavoratore non potrà essere adibito alla specifica attività per cui è stata riscontrata la carenza formativa, fino a quando non sia attestato il completamento della formazione e addestramento;
<p>Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile</p>	<p>Il provvedimento va adottato nei soli casi in cui il datore di lavoro non abbia costituito il servizio di prevenzione e protezione e non abbia altresì nominato il RSPP o assunto lo svolgimento diretto dei relativi compiti dandone preventiva informazione al RLS (cfr. art. 17, co. 1 lett. b); artt. 31 e 32 del TUSL);</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Esibire la documentazione che attesta la costituzione del SPP (interno o esterno) e la nomina del RSPP; • Pagamento della somma aggiuntiva di € 3.000

→ Continua

(INL Circ. n. 4/2021)

**Violazioni
prevenzionistiche che
comportano l'adozione del
provvedimento di
sospensione dell'attività
imprenditoriale**

(All. I, D.Lgs. n. 81/2008)

<p>Cantieri temporanei o mobili: mancata elaborazione piano operativo di sicurezza</p>	<p>Il provvedimento può essere adottato solo nel caso in cui non sia stato elaborato, ai sensi dell'art. 96, co. 1 lett. g) del TUSL, il POS (art. 89, co. 1 lett. h); N.B.: L'obbligo di redazione del POS non è previsto in caso di "mere forniture di materiali o attrezzature" (art. 96, co.1 bis TUSL; es. mera fornitura di calcestruzzo in cantiere);</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Elaborare ed esibire il POS; • Pagamento della somma aggiuntiva di € 3.000
<p>Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto</p>	<p>La sospensione trova applicazione esclusivamente quando risulti accertato (anche con l'acquisizione di dichiarazioni incrociate oltre che di documentazione) che non sono stati forniti al lavoratore i DPI contro le cadute dall'alto (e non anche nel caso in cui i lavoratori, pur provvisti, non li abbiano utilizzati);</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Fornitura ai lavoratori di idonei DPI; • Pagamento della somma aggiuntiva di € 300 per ciascun lavoratore interessato;
<p>Mancanza di protezioni verso il vuoto</p>	<p>La sospensione trova applicazione nelle ipotesi in cui le protezioni verso il vuoto risultino del tutto mancanti o talmente insufficienti da essere considerate sostanzialmente assenti;</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Predisporre idonee protezioni verso il vuoto; • Pagamento della somma aggiuntiva di € 3.000
<p>Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno</p>	<p>La sospensione va adottata quando le armature di sostegno siano del tutto mancanti o siano talmente insufficienti da essere considerate sostanzialmente assenti.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Predisporre adeguate armature di sostegno; • Pagamento della somma aggiuntiva di € 3.000

(INL Circ. n. 4/2021)

→ Continua

**Violazioni
prevenzionistiche che
comportano l'adozione del
provvedimento di
sospensione dell'attività
imprenditoriale**

(All. I, D.Lgs. n. 81/2008)

<p>Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi</p>	<p>Il provvedimento verrà adottato in presenza di lavori non elettrici effettuati in vicinanza di linee elettriche durante i quali i lavoratori operino a distanze inferiori ai limiti previsti dalla Tab. 1 dell'Allegato IX, in assenza di disposizioni organizzative e procedurali conformi alle specifiche norme tecniche CEI idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Predisporre idonee misure organizzative e procedurali in conformità con la vigente normativa tecnica; • Pagamento della somma aggiuntiva di € 3.000
<p>Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi</p>	<p>Il provvedimento verrà adottato in presenza di lavori non elettrici effettuati in vicinanza di impianti elettrici con parti attive non protette, durante i quali i lavoratori operino a distanze inferiori ai limiti previsti dalla Tab. 1 dell'Allegato IX, in assenza di disposizioni organizzative e procedurali conformi alle specifiche norme tecniche CEI idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Predisporre idonee misure organizzative e procedurali in conformità con la vigente normativa tecnica; • Pagamento della somma aggiuntiva di € 3.000
<p>Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)</p>	<p>Il provvedimento verrà adottato in assenza degli elementi indicati (impianto di terra, magnetotermico, differenziale), ovvero il loro mancato funzionamento;</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Adottare idonee ed efficienti misure di protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, magnetotermico, differenziale); • Pagamento della somma aggiuntiva di € 3.000

(INL Circ. n. 4/2021)

→ Continua

**Violazioni
prevenzionistiche che
comportano l'adozione del
provvedimento di
sospensione dell'attività
imprenditoriale**

(All. I, D.Lgs. n. 81/2008)

<p>Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo</p>	<p>Il provvedimento verrà adottato allorquando si accerta la rimozione o la modifica dei relativi dispositivi (a prescindere dal soggetto che abbia concretamente posto in essere la condotta);</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ripristino dei dispositivi di sicurezza, di segnalazione o di controllo; • Pagamento della somma aggiuntiva di € 3.000
<p>Mancata notifica all'organo di vigilanza prima dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto</p>	<p>Il provvedimento verrà adottato in caso di omessa comunicazione preliminare relativa all'esecuzione di lavori che comportano il rischio ad esposizione all'amianto;</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Trasmissione della comunicazione all'organo di vigilanza; • Pagamento della somma aggiuntiva di € 3.000

(INL Circ. n. 4/2021)

Obbligo di adozione del provvedimento cautelare

- Secondo l'attuale disciplina il provvedimento di sospensione **è adottato** dall'INL;
- A differenza della previgente formulazione, è ora evidenziata **l'assenza di ogni forma di discrezionalità da parte dell'Amministrazione;**



Attività non differibili

E' opportuno NON adottare (o eventualmente differire) il provvedimento laddove la sospensione dell'attività possa determinare una situazione di maggior pericolo per l'incolumità dei lavoratori o di terzi.

Esempi:

- **Quando l'interruzione dell'attività svolta dall'impresa determini a sua volta una situazione di pericolo per l'incolumità dei lavoratori della stessa o delle altre imprese che operano nel cantiere** (es. sospensione di uno scavo in presenza di una falda d'acqua o a scavi aperti in strade di grande traffico, a demolizioni il cui stato di avanzamento abbia già pregiudicato la stabilità della struttura residua e/o adiacente o, ancora, alla necessità di ultimare eventuali lavori di rimozione di materiali nocivi);
- **Possa integrare un grave rischio per la pubblica incolumità la sospensione di un servizio pubblico che, in assenza di valide alternative che possano garantire l'esercizio di diritti spesso di rango costituzionale, va dunque salvaguardato** (attività di trasporto, di fornitura di energia elettrica, ecc.);
- **Attività di allevamento di animali** (nei quali l'eventuale adozione del provvedimento interdittivo potrebbe cagionare conseguenza sotto il profilo igienico sanitario connesse al mancato accudimento);
- **Raccolta della frutta** (l'interruzione dell'attività potrebbe comportare gravi conseguenze sotto il profilo economico).



(INL n. 1159 del 07/06/2022)

Efficacia temporale

- **Lavoro irregolare** → il provvedimento avrà decorrenza dalle ore 12:00 del giorno lavorativo successivo (*ovvero dalla cessazione dell'attività lavorativa in corso che non può essere interrotta*);
- **Gravi violazioni SSL** → di norma l'efficacia del provvedimento sarà immediata;

(art. 14, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.)



Adozione del provvedimento su segnalazione

Il personale ispettivo dell'INL adotta i provvedimenti di sospensione anche su segnalazione di altre amministrazioni, entro 7 giorni dal ricevimento del relativo verbale.

Il provvedimento, in questo caso, viene adottato senza procedere ad ulteriori verifiche in presenza dei seguenti presupposti:

- la segnalazione deve pervenire agli Uffici da parte di altri soggetti pubblici (es., Inps, Inail, Guardia di Finanza) che accertano la sussistenza dei presupposti per la sospensione dell'attività imprenditoriale;
- che tale segnalazione venga inviata all'ufficio competente con tempestività e, possibilmente, via e-mail (con scannerizzazione del verbale) oppure via fax, senza quindi attendere le lungaggini conseguenti alla ricezione della posta per via ordinaria;
- che le suddette comunicazioni specifichino in dettaglio tutti gli elementi necessari per l'adozione del provvedimento, ivi compresi il numero e la generalità dei lavoratori "in nero" e di quelli presenti sul luogo di lavoro al momento dell'accesso ispettivo;
- **che non siano trascorsi più di sette giorni** dal ricevimento del relativo verbale di accertamento.

Effetti della sospensione - Ambito spaziale


Gli effetti del provvedimento di sospensione sono circoscritti alla parte dall'attività imprenditoriale interessata dalla violazione (*unità produttiva, cantiere, ecc.*) e non all'intera impresa.

Il provvedimento potrà essere eventualmente circoscritto all'attività lavorativa prestata dai lavoratori individualmente interessati dalle seguenti gravi violazioni sulla sicurezza:

- mancata formazione e addestramento;
- violazione e mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto.



In questi casi, pur potendo l'attività imprenditoriale proseguire, i lavoratori coinvolti dovranno essere sospesi dal lavoro mantenendo tutti i loro diritti, ivi compresi quelli patrimoniali e previdenziali.



Motivazione del provvedimento

Il provvedimento di sospensione **va obbligatoriamente motivato** con l'indicazione (*anche sintetica*) dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto che hanno determinato la decisione in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

Condizioni per la revoca del provvedimento

Per lavoro irregolare

- **Regolarizzazione dei lavoratori** non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di SSL;
- **Pagamento di una somma aggiuntiva pari a € 2.500 fino a 5 lavoratori irregolari e pari a € 5.000 qualora siano impiegati più di 5 lavoratori irregolari;**

Le **somme aggiuntive sono raddoppiate** nelle ipotesi in cui, nei 5 anni precedenti all'adozione del provvedimento, la medesima impresa sia stata destinataria di un provvedimento di sospensione;

Su istanza di parte è possibile pagare in due soluzioni:

- 1) il 20% all'atto della richiesta di revoca del provvedimento;
- 2) il restante 80%, maggiorato del 5%, entro 6 mesi dalla data di presentazione dell'istanza di revoca;

Gravi violazioni in materia di SSL

- L'accertamento del **ripristino delle regolari condizioni di lavoro;**
- **La rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni nelle ipotesi di cui all'All. I;**
- **Il pagamento di una somma aggiuntiva di importo pari a quanto previsto nel nuovo All. I del TUSL con riferimento a ciascuna fattispecie;**

Le **somme aggiuntive sono raddoppiate** nelle ipotesi in cui, nei 5 anni precedenti all'adozione del provvedimento, la medesima impresa sia stata destinataria di un provvedimento di sospensione;

Su istanza di parte è possibile pagare in due soluzioni:

- 1) il 20% all'atto della richiesta di revoca del provvedimento;
- 2) il restante 80%, maggiorato del 5%, entro 6 mesi dalla data di presentazione dell'istanza di revoca;

Caso di studio: un esempio

Supponiamo che, nel corso dell'accesso, il personale ispettivo constati la presenza di un lavoratore irregolare su cinque e che il datore di lavoro non abbia neppure elaborato il DVR. In tal caso verrà adottato un solo provvedimento di sospensione con l'indicazione di entrambe le ipotesi.

Per la revoca il datore di lavoro dovrà provvedere:

- Alla regolarizzazione, sotto il profilo amministrativo e della salute e sicurezza del lavoratore in “nero” con conseguente, ove previsto, sorveglianza sanitaria (art. 41 TUSL), formazione, informazione e addestramento su rischi specifici (artt. 36 e 37 TUSL);
- All'elaborazione del DVR (art. 28 TUSL);
- Al pagamento della somma aggiuntiva di € 2.500 prevista per l'impiego del lavoratore irregolare;
- Al pagamento della somma aggiuntiva di € 2.500 prevista dal punto 1) dell'All. I per l'assenza del DVR.

Restano comunque ferme ed impregiudicate le sanzioni amministrative e penali comunque previste per ciascuna violazione accertata.

Revoca del provvedimento di sospensione

Gli adempimenti in materia di sorveglianza sanitaria, formazione e informazione rappresentano condizioni per la revoca del provvedimento di sospensione dell'attività.

In particolare, ai fini della revoca del provvedimento:

- **Per la sorveglianza sanitaria** è necessaria l'effettuazione della visita medica; è possibile, comunque, ritenere sufficiente l'esibizione della prenotazione della stessa purché i lavoratori interessati non siano adibiti a mansioni lavorative per le quali debba conseguirsi il relativo giudizio di idoneità;
- **Per l'obbligo formativo** è sufficiente che l'attività del personale sia stata programmata in modo da concludersi entro 60 gg. dall'inizio della prestazione lavorativa;
- **L'obbligo informativo** va comprovato, invece, da idonea documentazione sottoscritta dal lavoratore.



Sanzione indiretta

Per tutto il periodo di sospensione, è fatto divieto all'impresa di contrattare con la P.A. e con le stazioni appaltanti.



A tal fine il provvedimento di sospensione è comunicato all'ANAC ed al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per i conseguenti adempimenti.

(art. 14, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.)

Inosservanza del provvedimento



Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento interdittivo è punito:

- Con **l'arresto fino a sei mesi** nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della SSL;
- Con **l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro** nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.

Impugnazione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale

Tipo	Fonte normativa	Termine per la presentazione
Istanza di revoca del provvedimento	Art. 21-quinquies, Legge n. 241/1990	non previsto
Istanza di annullamento indirizzata al dirigente dell'ufficio competente	Art. 21-novies, Legge n. 241/1990	non previsto
Ricorso amministrativo alla Direzione Interregionale del Lavoro (DIL) territorialmente competente, ma limitatamente ai provvedimenti adottati dal personale ispettivo INL per l'impiego di lavoratori senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro	Art. 14, co. 14, D.Lgs. n. 81/2008	30 gg. dalla notifica del provvedimento (trascorsi 30 gg. senza alcuna decisione, matura il silenzio-accoglimento)
Ricorso giurisdizionale al T.A.R. per vizi di legittimità (l'incompetenza, l'eccesso di potere e la violazione di legge) o di merito (inosservanza delle cosiddette norme di buona amministrazione, di opportunità o di convenienza).	Legge n. 1034/1971; D.Lgs. n. 104/2010	60 gg. dalla notifica del provvedimento

GRAZIE
per la vostra attenzione

Vitantonio Lippolis